



Dossier



La tratta di esseri umani

Sommario

- Press meeting

pag. 2

- Un percorso di speranza

Inizia il cammino pag. 3

L'Appello ai Poteri locali pag. 3

La necessità di una corretta informazione
pag. 4

L'Appello diventa europeo pag. 4

- Italia: come affrontare il problema

Una premessa a pag. 5

Tratta: violazione dei diritti umani pag. 5

Cenni storici pag. 8

L'intervista pag. 9

- La Convenzione di Varsavia

a pag. 10

- Le istituzioni europee contro la tratta

Panoramica generale pag. 12

Le iniziative del parlamento europeo pag. 14

... E quelle del Comitato delle regioni
pag. 14

- La legislazione in Europa

Albania pag. 16

Austria pag. 17

Belgio pag. 18

Bulgaria pag. 20

Moldavia pag. 21

Romania pag. 22

Russia pag. 23

Ucraina pag. 24

Francia pag. 25

Germania pag. 26

Lituania pag. 28



Dossier realizzato dall'ufficio
stampa dell'Aiccre

Responsabile Giuseppe D'Andrea

Impaginazione a cura di Emanuela Martini

PRESS MEETING: LA NECESSITÀ DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE



L'approccio integrato è una condizione necessaria per combattere, in maniera proficua, la tratta di esseri umani. Soltanto attraverso la collaborazione tra i più disparati soggetti (istituzioni, associazioni, centri di accoglienza, forze di polizia, magistratura...) è possibile prevenire e contrastare un fenomeno complesso che contempla diversi protagonisti nella controversa cornice del mondo globalizzato. In questo quadro il ruolo dei media, talvolta sottovalutato, diventa un tassello indi-

ispensabile al funzionamento dell'approccio integrato. Non soltanto perché una corretta informazione favorisce la comprensione di questo crimine, ma anche perché contribuisce a formare una coscienza collettiva e individuale; e a fornire le adeguate chiavi di lettura per tutti i soggetti interessati alla lotta della tratta di esseri umani. Questa la direzione del Press meeting di oggi che, oltre a costituire l'approdo di un percorso per gli organizzatori, vede la partecipazioni del mondo delle istituzioni accanto a quello dell'associazionismo; ma soprattutto pone i giornalisti e le giornaliste al centro del dibattito e della riflessione. Il Documento "Linee guida per il trattamento dell'informazione in tema di tratta di esseri umani" è stato elaborato dal progetto Equal TrattaNo insieme ai partner: Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa, Segretariato Sociale RAI, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e AICCRE - Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa. Le "linee guide" sono delle raccomandazioni agli operatori e le operatrici dell'informazione affinché, in sintesi: utilizzino una corretta definizione del fenomeno; promuovano un'informazione documentata non sensazionalistica o distorta; eliminino l'utilizzo del termine "prostituta" per definire le vittime di tratta; estendano il concetto di vittima a tutte le tipologie di sfruttamento; non confondano la tratta di esseri umani con altri crimini.

UN PERCORSO DI SPERANZA

Inizia il cammino...

Il tema della tratta degli esseri umani ha assunto una particolare importanza nel percorso politico dell'Aiccre nell'ultimo anno. L'incontro, nel giugno dello scorso anno, con TrattaNo!, progetto Equal europeo, si è concretizzato in una partnership proficua e duratura estesa, successivamente, al Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il percorso ha avuto inizio il 14 luglio del 2006 quando, nella sala conferenza dell'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), si è tenuta la tavola rotonda



“*Tratta degli esseri umani ed Enti Locali, ruolo, competenze ed esperienze in Italia*”. In quel contesto si è affermata un'esigenza precisa: al fine di combattere in maniera integrata ed efficace la tratta di esseri umani, sarebbe stato necessario coinvolgere i poteri locali italiani ed europei.

Appello agli enti locali: uno strumento di contrasto...

Nel settembre 2006, durante i lavori a la Maddalena della “Scuola di formazione per amministratori eletti e funzionari” dell'Aiccre, è stato ufficialmente presentato *l'Appello ai poteri locali per la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani*”. Un documento volto a sensibilizzare i poteri locali nella lotta a questo crimine e a individuare i percorsi concreti di promozione di politiche pubbliche, coordinate ed integrate. Tra gli enti locali che hanno aderito all'iniziativa (più di 60) ne menzioniamo soltanto alcuni: la Provincia di Napoli, il Comune di Milano, la Provincia di



Bologna, la Provincia della Spezia, la Provincia di Arezzo, la Provincia di Viterbo, la Provincia di Firenze, il Comune di Palermo.

E ancora: il comune di Montagna in Valtellina (prima firmatario), il Comune di Fossano; per quel che riguarda, invece, il contesto isolano il comune di Tissi, nel Sassarese e il comune di Naro in provincia di Agrigento.



La necessità di una corretta informazione...

Il successo di questa iniziativa dell'Aiccre e di TrattaNo! e l'urgenza di affrontare questa tematica alla luce di notevoli fatti di cronaca, sono stati tali da chiamare in causa il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità oltre alla Federazione nazionale Stampa italiana. Entrambi soggetti che hanno partecipato ai due appuntamenti importanti dell'Aiccre e TrattaNo!: quello al ComPa di Bologna nel novembre scorso e ad EuroPa di Rimini nel marzo 2007. Appuntamenti dedicati, in larga misura, proprio alla tratta di esseri umani. In queste occasioni è stato deciso tra i partner di concertare delle "linee guida" per i giornalisti e



le giornaliste. Il progetto è nato dalla necessità di promuovere una corretta informazione su un fenomeno ancora poco conosciuto e, dunque, oggetto di distorsioni; e dalla volontà di ribadire la nuova definizione di tratta di esseri umani: quella che contempla "lo spostamento forzato" ovvero lo sfruttamento della prostituzione ma anche lo sfruttamento del lavoro e dei minori, l'accattonaggio e il traffico degli organi.

L'Appello diventa europeo


Sebbene le iniziative, fino a questo punto, abbiano riguardato visibilmente soltanto l'Italia, l'impegno dei partner e in particolar modo dell'Aiccre stava andando in una dimensione europea. I risultati di questi sforzi sono giunti il 13 giugno scorso: il CCRE (Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa) ha adottato "L'appello ai Poteri locali per la prevenzione ed il contrasto della tratta di esseri umani", estendendolo di fatto a tutta l'Europa. Il comitato direttivo del CCRE ha assicurato il proprio sostegno al progetto TrattaNo! e a tutte le altre iniziative mirate alla lotta contro la tratta di esseri umani; il CCRE ha anche invitato le sue associazioni nazionali (di cui fanno parte oltre 100mila enti locali e regionali) a firmare l'Appello e ad intraprendere azioni appropriate nella lotta a questo crimine. Il Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa ha, soprattutto, chiesto a tutte le Associazioni europee di sensibilizzare i Governi sul tema e, come passo concreto, di adottare al più presto la Convenzione di Varsavia (del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani, maggio 2005) sulla lotta a questo crimine. Una necessità più volte ribadita dall'Aiccre e dal suo Segretario generale **Roberto Di Giovan Pache** al più presto scriverà al presidente del Consiglio italiano Romano Prodi per notificare la Convenzione



L'ITALIA: COME AFFRONTARE IL PROBLEMA

Una premessa...

Il quadro normativo italiano in materia di tratta degli esseri umani è tra i più avanzati al mondo, e già include misure in linea con quanto auspicato dalla Convenzione di Varsavia (vedi pag...), con particolare riferimento all'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione. In Italia, secondo i dati del Ministero delle Pari Opportunità, fra il marzo del 2000 e il marzo/aprile del 2005, il numero di persone coinvolte ed assistite nei progetti previsti dall'art. 18, è stato di 9.398, di cui 482 minori di 18 anni. Nello stesso periodo, le vittime contattate ed accompagnate ai vari servizi sociali sono state 37.716, quelle inserite nei progetti di protezione sociale 9.398, quelle avviate a corsi di formazione o alfabetizzazione o borse di studio o lavoro 7.039, 4.625 sono invece gli inserimenti lavorativi realizzati. Nonostante questo forte impegno dell'Italia contro la tratta, il percorso di ratifica della Convenzione di Varsavia procede ancora molto al rilento. Dopo oltre due anni dalla firma italiana, apposta il 6 giugno 2005, l'iter parlamentare non è riuscito a completare la procedura di ratifica. Il 29 novembre 2006 i senatori **Maria Luisa Boccia** e **Francesco Martone** hanno presentato un disegno di legge (n. 1199) di quattro articoli per ratificare la Convenzione, che prevede anche l'inasprimento delle pene contemplate dall'articolo 601 del codice penale. Rischierà fino a cinque anni di reclusione chi sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona. Pena che passerà fino a sette anni e mezzo se il reato è commesso in danno di un minore, o è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, o se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Dal 15 gennaio 2007 il disegno di legge Boccia-Martone è allo studio delle Commissioni Giustizia e Affari esteri-emigrazione, presiedute dagli onorevoli Cesare Salvi e Lamberto Dini, e ad oggi non è prevista ancora una data per la prima votazione del testo.



Tratta: violazione dei diritti umani

L'Italia si interroga da svariato tempo sulle modalità con le quali fronteggiare gli annosi e drammatici aspetti legati alla Tratta, fenomeno che tende a moltiplicarsi contestualmente alle reiterate violazioni delle fondamentali prerogative umane. La problematica della Tratta coinvolge il nostro Paese in maniera forte ed è indicativo effettuare un buon monitoraggio della situazione generale al fine di addivenire alla



definizione di linee di intervento che siano chiare, efficaci, puntuali. Dal punto di vista della panoramica il quadro è eterogeneo: nella società nella quale viviamo, caratterizzata dalla globalizzazione, non bisogna mai perdere di vista la materia ampia e dettagliata dei diritti umani che vanno preservati, tutelati e valorizzati...

Le Ong in tal senso si inseriscono, anche in Italia, come soggetti attivi che, non soltanto denunciano le erroneità e le anomalie del sistema globale, ma propongono dei progetti che siano propositivi nella lotta all'intolleranza ed ai soprusi; si tratta di gruppi di pressione animati dal ripristino di determinati principi e da logiche valoriali.

Una nuova definizione...

Per quanto riguarda la Penisola, i flussi e gli spostamenti la rendono a tutti gli effetti luogo di transito e destinazione per bambini, donne, uomini, che vengono comprati e venduti a scopo di sfruttamento sessuale, commerciale e lavoro coatto.

La maggior parte delle vittime proviene dalla Nigeria, dai Paesi dell'Est, dalla Russia e dall'America Latina: sette su dieci sono minori. Tra l'altro, a causa della chiusura di alcuni orfanotrofi nel territorio dell'Unione Europea, è aumentato in maniera considerevole il numero di vittime tra i fanciulli.

La Tratta si declina in molteplici aspetti, fenomeni e soggetti. Come ha più volte precisato Silvia Della Monica, magistrata e capo del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei Ministri, il crimine riguarda il traffico del sesso, del lavoro, il commercio degli organi e qualsiasi forma di prevaricazione che sfrutti il corpo o il lavoro di una donna, un uomo od un minore.

La legislazione...

In senso totalizzante il fenomeno tratta potrebbe dunque essere letto come una violazione dei diritti umani; l'Italia rappresenta l'unico Paese europeo che considera la tratta un fenomeno contemporaneo di schiavitù: i principali strumenti legali utilizzati per lottare tale pratica sono contenuti: nell' **articolo 600 del Codice Penale**, che fornisce la definizione di riduzione in schiavitù; nella **legge Merlin** del 1958 sullo sfruttamento della prostituzione altrui, **gli articoli 609 e 630 del Codice Penale** relativi al sequestro di persona.

L'Articolo 600 recita: "chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni"; nell'art 601 "chiunque commette tratta o fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni"; sempre nell'art 601 si chiarisce che coloro che commerciano sulla 'pelle' di minori "al fine di indurli alla prostituzione, è punito con la reclusione dai sei ai venti anni".

Il portato contenutistico di tali disposizioni è risultato, però, incompleto, confuso. Soprattutto non definiva né la tratta né la schiavitù: per adesso soltanto l'articolo 600 è stato applicato.

Il 14 settembre del 2000 il Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Parlamento Italiano ha elaborato un testo unificato che raggruppa le modifiche dell'articolo 600; l'articolo 600 previsto dal progetto di legge definisce la schiavitù come la condizione di una persona sottoposta solo di fatto a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

La Servitù viene individuata come lo status di persona costretta o indotta a rendere prestazioni di varia natura; la novità è data dalla nuova tipologia di infrazione: "chiunque mediante violenza, minaccia, inganno costringe od induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato...al fine di sottoporla al lavoro forzato, o a sfruttamento di prestazioni sessuali, o comunque ad una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni"...

Le misure di protezione ed assistenza alle vittime della tratta sono previste dal Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

L'Articolo 18 del Testo Unico disciplina il rilascio di un permesso di soggiorno a protezione degli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento.

Il regolamento di attuazione di questa legge (decreto del presidente della Rep n 394) precisa le modalità di regolarizzazione; la proposta per il rilascio del permesso è effettuata dal Procuratore della Repubblica (nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nel corso di un procedimento penale), dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni degli enti locali o dalle associazioni e altri enti iscritti al registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali. In questo caso il questore deve accertare l'esistenza di un reale pericolo per la vittima per via dei continui tentativi di sottrarsi dai condizionamenti dell'associazione criminale. Cataldo Motta, procuratore aggiunto e coordinatore della direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Lecce, ha dichiarato che l'Art. 18 ha prodotto in Italia buoni risultati in termini di contrasto al Trafficking e soprattutto di assistenza alla vittima.

Nel 2000 il Governo ha stanziato 8 milioni di euro per l'attuazione dell'articolo 18 del Testo Unico: finanziati 49 progetti ripartiti su 14 regioni, con svariate attività fra i quali l'integrazione sociale, l'accompagnamento e l'inserzione professionale.

È stato, inoltre, attivato alla fine del 2000 un numero verde nazionale per rispondere alle domande di aiuto ed informazione.

La Magistrata Maria Grazia Gianmarino, responsabile per il traffico di esseri umani presso la Commissione Europea, ha più volte sottolineato la necessità di adottare un approccio integrato e complessivo nei confronti dell'immigrazione, affrontando non soltanto il problema della sicurezza, ma anche quello del sostegno e della solidarietà nei confronti delle differenti realtà, con un attento studio dei differenti background ed una prospettiva di aiuto reciproco.

L'input è rappresentato dalla modernizzazione delle politiche migratorie, attraverso una fattiva collaborazione fra autorità ed associazioni, che non è più soltanto una pratica consolidata ma normata.

Di recente il Governo ha esteso l'articolo 18, che prima riguardava solo i migranti e le migranti extracomunitari, a tutti i cittadini compresi quelli dell'Ue. Una necessità nata dall'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Ue (due Paesi fortemente interessati dal fenomeno della tratta di esseri umani).

Per dare maggiore slancio al contrasto al tratta di esseri umani, è stato istituito il primo Antitrafficking day previsto il 18 ottobre prossimo.



Cenni Storici

L' Italia ha subito negli ultimi anni un incremento del fenomeno della Tratta e le cause sono da ricercarsi nelle condizioni di base che caratterizzano i Paesi di Provenienza delle vittime, quali la povertà, la disoccupazione, la carenza delle risorse ed il mancato accesso alle stesse.

Le donne sono maggiormente soggette a divenire vittime della Tratta e questo è dovuto a differenti fattori come la caratterizzazione in senso femminile della povertà e le discriminazioni di ogni genere, nonché il gap di opportunità professionali nei Paesi di Origine.

La legge 8 agosto del 2003 ha introdotto dei nuovi strumenti di contrasto al fenomeno, con l'elaborazione di un testo che non si limita all'aspetto repressivo, ma tiene in eguale considerazione l'aspetto preventivo e quello sociale.

La Legge Antitratta riconosce un ruolo chiave alla prevenzione e attribuisce al Ministero degli Esteri il potere di definire le politiche di cooperazione nei confronti di Paesi interessati da tali reati e la funzione di organizzare di intesa con il Ministero delle Pari Opportunità incontri internazionali e campagne informative.

Sempre nell'ambito del settore prevenzione, spetta al Ministero degli Interni, delle Pari Opportunità, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali provvedere ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del Personale, nonché ogni altra iniziativa utile.

Per quanto riguarda le nuove tipologie di reati previsti dalla legge, il provvedimento prevede la punibilità di chi eserciti su una persona il diritto di proprietà, ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in stato di soggezione continuativa al fine di costringerla a mendicare, o a fornire prestazioni lavorative o sessuali e che comunque comportino sfruttamento.

Il Codice Penale prevedeva il reato di riduzione in schiavitù, ma la descrizione della fattispecie criminosa risaliva al 1930, ovvero il Codice Rocco, e dunque con una contestualizzazione anacronistica e di conseguenza inapplicabile.



La Commissione Interministeriale istituita per l'attuazione dell'articolo 18 del Testo Unico nell'immigrazione, ha avviato una campagna di sensibilizzazione diretta alle donne vittime della tratta e comunque rivolta all'opinione pubblica.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato due progetti:

il monitoraggio nazionale attivato dalle Procure della Repubblica nelle inchieste contro i trafficanti, e l'azione di sistema per assicurare il ritorno volontario e la reintegrazione delle vittime di Tratta nei Paesi di origine.



L'intervista

In occasione del convegno "Le parole della tratta", **Cinzia Dato** (Componente della Commissione Affari Costituzionali, Camera dei deputati) è intervenuta su Europa Regioni affrontando il tema della Tratta di esseri umani. "Un intervento culturale preventivo" e una conoscenza approfondita del fenomeno, le priorità per la Deputata.



1) La tratta di esseri umani coinvolge, secondo alcuni dati, più di 2 milioni di persone nel Mondo. Stiamo assistendo ad una nuova era di schiavitù?

Si, è un fenomeno impressionante causato da una cattiva gestione delle politiche migratorie e dall'attrazione che esercita il modello occidentale in alcune società

2) Come si può applicare a livello nazionale e internazionale l'approccio integrato raccomandato da tutte le istituzioni europee?

Purtroppo questo fenomeno non è abbastanza conosciuto; non abbiamo dei dati certi che lo fotografano. E se non riusciamo a quantificarlo, sarà difficile avere la consapevolezza giusta per affrontarlo. E' proprio la consapevolezza la necessaria priorità: più che un intervento repressivo bisogna attuare un impegno culturale preventivo

3) La tratta coinvolge soprattutto donne e minori. Come si può leggere questo dato? Perché il genere femminile è più vulnerabile?

Le donne sono la parte più fragile di tutte le società... Esiste una dose di aggressività antropologica maschile di cui molte istituzioni sono complici. Si pensi che il delitto d'onore in Italia è stato eliminato recentemente.

4) L'Italia è un Paese sempre più multiculturale e multirazziale... Ma nell'accezione comune il nemico è il musulmano e la sua religione...

Responsabili di molte attività criminose non sono le altre culture. Credo, piuttosto, che ci siano alcune società in cui la religione viene utilizzata dalle istituzioni politiche. E se è vero che il reato più punito dalla giustizia afgana è l'adulterio, è vero anche che nel nostro Paese la prima causa di invalidità femminile è la violenza che si consuma tra le mura domestiche. Ed è proprio la visione patriarcale e monogamica un elemento che accomuna la nostra cultura e quella musulmana.

5) Lei è prima firmataria di una proposta di legge sulla situazione delle persone scomparse. Un fenomeno che riguarda anche il crimine del traffico di esseri umani. Di cosa si tratta?

Si pensi che, come fanno sapere i dati del Ministero dell'Interno, le vittime di incidenti stradali sono in Italia ogni anno 5000 mentre le persone scomparse sono 8000. Non abbiamo una banca dati sulle persone scomparse, non abbiamo una banca dati del DNA. Per questo sono necessari strumenti normativi e organizzativi per affrontare fenomeni sui quali bisogna fare luce.

A cura di Titty Santoriello

La Convenzione di Varsavia



La Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani è stata firmata da 14 Paesi durante il Vertice dei capi di Stato e di Governo, tenutosi a Varsavia il 16 maggio 2005. Nei due anni a seguire, la Convenzione ha trovato l'appoggio e il sostegno anche di altri Stati europei. Ad oggi, le firme sono 29 e le ratifiche 7. L'ultima firma è arrivata dall'Irlanda, mentre l'ultima ratifica dalla Bulgaria. La Convenzione entrerà in vigore nel momento in cui sarà stata ratificata da almeno 10 Stati.

L'obiettivo della Convenzione di Varsavia è la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, sia in ambito nazionale, che internazionale, collegate o meno alla criminalità organizzata, e a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione non riguarda unicamente la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro forzato e altre pratiche di traffico illecito delle persone. Il principio fondamentale riguarda quindi la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere assicurate senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione. Il principale valore aggiunto di questa Convenzione è l'adozione di una prospettiva fondata sui diritti degli esseri umani, con un'attenzione rivolta alla protezione delle vittime e al suo meccanismo di controllo indipendente, che garantisce il rispetto delle parti della Convenzione. La Convenzione di Varsavia pone in risalto il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone, e che, in tal senso, occorre intensificare la protezione di tutte le sue vittime.



Nessun altro testo internazionale prima di questo documento, conteneva una definizione di vittima, in quanto veniva lasciato a ciascun Stato il compito di definire chi doveva essere considerato una vittima, potendo quindi usufruire delle misure di tutela e di assistenza. Nella Convenzione del Consiglio d'Europa si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta. In modo particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste, sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato. Deve, inoltre, essere dato un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni...

... (continuation of the text from the previous block)

Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche la possibilità di non punire le vittime per il loro coinvolgimento in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette. La Convenzione di Varsavia costituisce oggi uno degli strumenti internazionali più completi ed aderenti alla complessità del fenomeno, affiancandosi al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale, firmato a Palermo nel 2000, e alla Decisione Quadro del 2002 dell'Unione europea.



Decisione Quadro del 2002 dell'Unione europea.

Per saperne di più

Il testo integrale della Convenzione di Varsavia su http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/news/consiglio_europa_convenzione_definitivo.pdf2

Stato delle firme e delle ratifiche della Convenzione di Varsavia su <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=197&CM=1&DF=&CL=ITA>

Disegno di legge del Senato per la ratifica della Convenzione di Varsavia su <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=00234113&offset=437&length=25545&parse=no>

A cura di Leonardo Mannarino

Le istituzioni europee contro la tratta

Panoramica generale...



Una linea d'azione multidisciplinare che coinvolga paesi di origine, di transito e di destinazione e che si basi su tre concetti fondamentali: la prevenzione della tratta, la protezione e il sostegno alle vittime e la repressione efficace tramite procedimenti penali contro i trafficanti. Queste le intenzioni delle istituzioni europee nella seconda metà degli anni 90' quando il fenomeno della tratta di esseri umani è stato riconosciuto come un problema. Tra le più importanti iniziative dell'Unione europea nella lotta a


questo crimine, menzioniamo:

- . la Decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 relativa alla lotta contro la tratta di esseri umani;
- la Decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.
- la Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al titolo di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competenti.

Su indicazione del Consiglio d'Europa, con il sostegno del Parlamento europeo e i finanziamenti della Commissione, sono stati istituiti anche dei programmi mirati alla lotta del traffico di esseri umani: si pensi a STOP e DAFNE. Il primo è un programma di incentivazioni e di scambi basato su una dimensione globale che coinvolge tutti i soggetti interessati dal fenomeno; STOP ha dato slancio alla cooperazione nell'applicazione delle leggi e ha conferito speciale importanza alle organizzazioni non governative nel loro fondamentale ruolo contro la tratta e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Il programma DAFNE è stato, invece, dedicato in maniera specifica alla violenza contro i bambini, i giovani e le



donne. Anche altre due iniziative, ARGO ("Cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione") e AENEAS ("Assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo") sono importanti nel quadro di una politica di più ampio respiro contro la tratta degli esseri umani che tenga presenti anche gli aspetti della gestione della migrazione. Di particolare rilevanza le azioni della Commissione attraverso i programmi TACIS e CARDS che hanno sviluppato attività contro la tratta (tra cui campagne di aumento della sensibilizzazione) in paesi fondamentali di origine e transito come Bielorussia, Moldavia, Russia, Ucraina e le regioni dei Balcani. La Commissione, oltre all'azione istituzionale mirata, ha varato nel maggio 2001 il Forum europeo per la prevenzione del crimine organizzato nel quale si aprono ogni anno tavoli di lavoro sulla lotta alla tratta degli esseri umani...



...L'applicazione degli strumenti giuridici e delle politiche dell'Ue deve essere sostenuta dalle attività dell'Europol, per migliorare le indagini congiunte e il servizio informazioni sulle attività criminali; e di Eurojust, per coordinare i procedimenti penali nell'Unione e agevolare la reciproca assistenza giuridica internazionale. Ulteriore impulso, a livello europeo, è venuto dall'articolo 29 del trattato di Amsterdam, che contiene un esplicito riferimento alla tratta degli esseri umani ed ai reati contro i minori. Di conseguenza, anche il "Piano d'azione di Vienna" sull'attuazione delle disposizioni del Trattato concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, affronta la questione.

E ancora: nelle conclusioni del Consiglio europeo riunito a Tampere nei giorni 15-16 ottobre 1999 si richiedevano iniziative concrete in questi settori.

Ma è nel 2005 che è stato compiuto un passo importante con il vertice di Varsavia



in cui i capi di Stato e di Governo dei 46 Paesi del Consiglio d'Europa hanno firmato una Convenzione sull'azione contro il traffico di persone. Tale documento risulta essere il primo vero Trattato europeo in materia e mira a proteggere le vittime della tratta e a salvaguardare i suoi diritti. La mission principale è quella di prevenire la tratta e perseguire i trafficanti. Sono quattro i punti che testimoniano l'originalità, la modernità e l'importanza della Convenzione: il riconoscimento della condizione di vulnerabilità della vittima di tratta; una considerazione specifica dei minori; il principio del

periodo di riflessione per facilitare il recupero fisico e psicologico; e la lotta contro la domanda oltre che contro l'offerta dei soggetti coinvolti nella tratta. Di fondamentale importanza anche l'enunciato secondo cui "le vittime non sono penalmente perseguibili". Quest'ultimo è il punto che traccia una forte linea di demarcazione tra la tradizionale concezione di vittima ed una completamente innovativa. La Convenzione di Varsavia ha, però, solo cominciato il suo cammino verso la piena affermazione dei principi che contiene; infatti entrerà in vigore quando sarà ratificata da almeno dieci Stati...

Le iniziative del Parlamento europeo



Una campagna integrata a livello europeo: questa è la raccomandazione più volte esplicitata dal Parlamento europeo nella lotta alla tratta di esseri umani. Gli eurodeputati auspicano ad un coinvolgimento di tutti i settori interessati: le ONG, la polizia, le associazioni e le organizzazioni sportive, le chiese, i servizi sanitari e sociali. Obiettivo prioritario: ridurre la domanda attraverso una sensibilizzazione dei potenziali clienti.

Nel corso dello scorso anno il Parlamento europeo ha avanzato la proposta di istituire una giornata contro la tratta di esseri umani. Un'iniziativa divenuta concreta: il prossimo 18 ottobre, infatti, si celebrerà il primo antitrafficking day. Gli eurodeputati hanno, inoltre, rilevato la necessità di poter far riferimento a dati certi che identificano e fotografano il fenomeno in maniera esaustiva. A questo scopo ritengono necessario il coinvolgimento di Europol e Eurojust. Gli Stati membri sono stati esortati più volte dal Parlamento europeo a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani (Convenzione di Varsavia) nonché a dare attuazione alla direttiva del Consiglio sui titoli di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani.

...E quelle del Comitato delle regioni

Più volte il Comitato delle regioni ha esortato le istituzioni europee ad accelerare il percorso che mira alla risoluzione del crimine della tratta di esseri umani. La più recente è quella del 3 luglio scorso in cui si legge: "è necessario intraprendere azioni immediate di armonizzazione normativa

per porre fine alla tratta di esseri umani e ai reati commessi a tal fine da singoli individui o da gruppi di persone".


Negli ultimi anni il Comitato delle regioni ha sottolineato l'esigenza di combattere con forza l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani intensificando tutte le forme di cooperazione operativa e lo scambio di informazioni in tutti i settori, in particolare attraverso la creazione di una piattaforma di scambio di informazioni basata su tecnologie web.

Nel contempo esaminare misure concrete, norme, migliori prassi, meccanismi intesi a prevenire il crimine. Il Cdr ha anche ribadito la possibilità di estendere a livello europeo le buone prassi che gli enti locali e regionali hanno messo a punto, in alcuni casi, nella lotta alla tratta di esseri umani.

(T.S.)



La legislazione in Europa



Proponiamo, di seguito, le schede di sintesi sulla legislazione di alcuni Stati europei interessati dal traffico di esseri umani. Le Schede sono state realizzate nell'ambito del **Programma Daphne** della Commissione europea (Direzione Giustizia e Affari Interni) e possono essere consultate sul sito:

<http://victimsoftrafficking.esclavagemoderne.org/IT/belgique.html>

ALBANIA



Il Codice penale albanese reprime la tratta di esseri umani. Tuttavia, la legislazione resta inadeguata e i casi di applicazione limitati.

Per saperne di più sull'Albania...

[ALBANIA : Country Information Sheet \(OIM/OMI\)](#)
[Return and Re-integration assistance to victims of Trafficking in Human Beings -](#)



AUSTRIA



La tratta di esseri umani ai fini della prostituzione è specificatamente punita dall'articolo 217 del Codice penale.

Il primo comma dell'articolo 217 sanziona il reclutamento o il sequestro di una persona ai fini della prostituzione in un paese straniero indipendentemente dal fatto che la persona si fosse o meno prostituita prima. La tratta ai fini della prostituzione è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Il ricorso alla frode, alle minacce o alla forza per ottenere dei profitti economici costituiscono circostanze aggravanti, punite con la reclusione per dieci anni.

Nessun articolo condanna specificamente la tratta di esseri umani a fini diversi da quelli della prostituzione (schiavitù domestica, sfruttamento economico, o anche strip-tease e animazione in discoteche).

Il Codice penale austriaco, tuttavia, reprime la schiavitù.

L'articolo 104 stabilisce :

" 'E punito con la reclusione da dieci a venti anni chiunque fa commercio di schiavi e " Chiunque incita alla servitù di una persona o la riduce in una condizione analoga alla schiavitù..... "

Diversamente dall'articolo 217, l'articolo 104 è applicabile a tutti i casi di tratta di esseri umani.

Nel luglio 2000, è stato introdotto l'articolo 105 nella legge sugli stranieri per reprimere lo sfruttamento economico di uno straniero e l'abuso della sua situazione vulnerabile.

AICCRE

BELGIO



Nel 1992, il Parlamento belga ha costituito una commissione d'inchiesta incaricata di elaborare una politica strutturale per la repressione e l'abolizione della tratta di persone e della pedopornografia. Sulla base dei lavori e delle raccomandazioni della commissione parlamentare, il 13 aprile 1995, il legislatore belga ha adottato una **legge sulla disciplina della repressione della tratta di persone e della pornografia infantile**.

La legge belga reprime la tratta internazionale di persone, la tratta degli uomini, delle donne e dei bambini a fini di sfruttamento.

L'articolo 1 di questa legge in base all'articolo 77 bis della legge del 15 dicembre 1980 relativa all'ingresso, il soggiorno, l'insediamento e l'allontanamento degli stranieri, introduce l'infrazione della tratta degli stranieri in generale.

L'articolo 77 bis reprime il fatto di contribuire " *in qualunque modo, direttamente o attraverso un intermediario, all'ingresso o al soggiorno nel Regno di uno straniero, e a tal fine :*

1° ricorre contro lo straniero, direttamente o indirettamente, all'inganno, alla violenza, alle minacce o a qualunque forma di coercizione ;

2° abusa della situazione particolarmente vulnerabile nella quale si trova lo straniero a causa della sua situazione amministrativa illegale o precaria, di una gravidanza, di una malattia, di un'infermità o di una deficienza fisica o mentale ; è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinquecento a venticinquemila franchi ".

Il reato è aggravato quando costituisce l'attività abituale, principale o accessoria di un'organizzazione.

Un paragrafo 1bis è stato recentemente introdotto nell'articolo 77bis. Questo nuovo paragrafo condanna chiunque, direttamente o tramite un intermediario, abusa della situazione particolarmente vulnerabile nella quale si trova uno straniero, a causa della sua situazione amministrativa illegale o precaria, attraverso la vendita, l'affitto o la messa a disposizione di camere o qualsiasi altro locale ai fini di realizzare un profitto sproporzionato.

La legge del 1995 e il decreto reale del 16 giugno 1995 hanno incaricato il Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (Centro per le Pari Opportunità e la Lotta contro il Razzismo) di occuparsi della promozione, del coordinamento e del controllo della politica di lotta contro la tratta internazionale.

Questi testi legali sono anche all'origine della Cellula interdipartimentale di coordinamento della lotta contro la tratta internazionale di persone. Questo organismo raggruppa i rappresentanti di diversi ministeri, del Collegio dei Procuratori generali e dei Magistrati, della Polizia, dell'Ufficio degli stranieri e del Centro per le Pari Opportunità e la Lotta contro il Razzismo.

La Cellula coordina l'azione dei diversi dipartimenti coinvolti nella lotta contro la tratta, valuta i risultati ottenuti, diffonde le informazioni del Centro per le Pari Opportunità e formula delle proposte e delle raccomandazioni per migliorare la lotta contro la tratta.

Tre centri d'accoglienza e d'accompagnamento sono stati associati al programma di protezione e assistenza delle vittime della tratta : **Pag-Asa** a Bruxelles, **Surya** in Vallonia e **Payoke** nelle Fiandre. Il centro per le Pari Opportunità è responsabile del coordinamento dei tre centri specializzati.

Questi centri garantiscono l'accompagnamento giuridico, amministrativo, sociale e medico delle vittime.

Come previsto dalla circolare del 7 luglio 1994 e della circolare del 13 gennaio 1997, i tre centri possono introdurre le domande di permesso di soggiorno temporaneo a favore delle vittime della tratta. Attualmente una nuova circolare è stata proposta ai Ministri per migliorare la procedura. Questo permesso di soggiorno è rilasciato dalle autorità belghe a condizione che le vittime decidano di collaborare con la giustizia e di essere assistite da un centro di accoglienza specializzato

Il rilascio del permesso di soggiorno si svolge in tre fasi legate allo svolgimento della procedura giudiziaria.

Prima fase : **un ordine di espulsione di 45 giorni** è rilasciato alle vittime che escono dalla situazione di sfruttamento legato alla tratta di persone e che si rivolgono a un servizio di accoglienza specializzato. Durante questo periodo, le vittime possono decidere se collaborare o meno con la Giustizia. Le vittime hanno l'obbligo di essere seguite da un centro di accoglienza specializzato.

Seconda fase: **una dichiarazione d'ingresso di tre mesi** è rilasciata alle vittime che collaborano con la Giustizia attraverso la denuncia dei trafficanti o con dichiarazioni su questi ultimi e sulle loro attività. Durante questa fase, le vittime devono continuare ad essere seguite da un centro di accoglienza specializzato. Le vittime possono ottenere un permesso di lavoro provvisorio.

Terza fase : **un'iscrizione di sei mesi nel registro degli stranieri**, rinnovabile, viene rilasciata quando il Procuratore conferma che la denuncia o la dichiarazione ha permesso di istruire un processo per tratta di persone, che tale processo è in corso e che la persona è stata effettivamente vittima di tratta. La vittima può introdurre una domanda di permesso di soggiorno a tempo indeterminato quando il trafficante è assegnato davanti a un tribunale, cioè quando il contributo dello straniero è stato rilevante per la procedura.

Nessun testo legislativo è previsto nel caso in cui il processo non si concludesse con la condanna del trafficante. La logica del sistema dovrebbe prevedere l'espulsione dello straniero, ma la realtà è diversa. Ogni caso, infatti, è esaminato individualmente tenendo conto della situazione di ciascuna vittima e delle possibilità di integrazione in Belgio.



BULGARIA



La Bulgaria è uno dei principali paesi d'origine delle vittime della tratta.

La legislazione bulgara non definisce la tratta di persone. Tuttavia alcuni articoli del Codice penale ne condannano certi aspetti.

L'articolo 142, sezione IV del Codice penale reprime il sequestro e la privazione di libertà, al fine di condurre la vittima all'estero o quando il fatto è compiuto da un'organizzazione criminale.

L'articolo 156, sezione VIII condanna l'induzione alla prostituzione. La pena è aggravata quando la vittima è minorenne o quando il fatto è compiuto da un'organizzazione criminale.

Il Codice penale bulgaro, sezione 216a, sanziona la tratta di minori.

(1) Chiunque affida un bambino ad un'altra persona in cambio di una compensazione finanziaria e a fini di adozione, di sfruttamento del lavoro minorile o per qualsiasi altro motivo, è punito con la reclusione di tre anni e con una multa.

(2) Il responsabile è punito con la reclusione da due a otto anni se ha commesso i fatti come membro di un'organizzazione criminale se ha ottenuto dei guadagni importanti

(3) Il responsabile è punito con la reclusione da tre a dieci anni se le sue azioni hanno provocato delle ferite gravi, il decesso o altre gravi conseguenze alla vittima.

I programmi di assistenza e protezione delle vittime sono rivolti in particolare alle vittime di tratta bulgare sfruttate all'estero e rientrate in Bulgaria.

AICCRE

MOLDAVIA



La Moldavia ha espresso il suo impegno internazionale nella lotta contro la tratta di esseri umani. Tuttavia, la sua legislazione in materia e i procedimenti penali sono inadeguati e la mancanza di risorse finanziarie pone dei problemi oggettivi. La legge moldava non vieta la tratta di persone e una riforma del Codice penale non è ancora stata approvata.

Per saperne di più sulla Moldavia...

[MOLDAVIA : Country Information Sheet \(OIM/OMI\)](#)

[Return and Re-integration assistance to victims of Trafficking in Human Beings -](#)



ROMANIA



Il Parlamento rumeno ha adottato la “**Legge sulla Prevenzione e la lotta contro l' tratta di esseri umani**”, che prevede altresì delle misure di protezione e di assistenza alle vittime (articolo 1).

La legge presenta una lista di ONG e altri organismi che sono stati associati alle azioni governative in

questo campo.

L'articolo 12 della legge riprende la definizione della tratta del Protocollo di Palermo delle Nazioni Unite e reprime il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla violenza o ad altre forme coercitive, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

La pena prevista va dai 3 ai 25 anni di reclusione.

Ai sensi dell'articolo 26, si devono garantire alle vittime protezione e assistenza specializzate.

Attualmente, il governo rumeno lavora su un progetto di legge relativo alla protezione dei testimoni.

Per saperne di più sulla Romania...

[ROMANIA : Country Information Sheet \(OIM/OMI\)](#)

[Return and Re-integration assistance to victims of Trafficking in Human Beings -](#)

AICCRE

RUSSIA



La Russia è uno dei principali paesi d'origine delle vittime della tratta, soprattutto a causa delle sue condizioni economiche precarie e del coinvolgimento della Mafia russa nella tratta.

La Russia è anche un paese di transito per le persone provenienti dall'Asia e dai paesi del ex- Unione Sovietica, l'Ucraina in particolare.

Il **Codice penale** russo non prevede l'infrazione della tratta di persone, ma ne condanna certi elementi costitutivi.

L'articolo 120 del Codice penale reprime il fatto di ricorrere alla violenza fisica e psicologica contro una persona al fine di prelevarle i suoi organi.

Il sequestro e la privazione di libertà di una persona attraverso il ricorso alla violenza sono puniti dagli articoli 126 e 127.

Altri articoli (133, 155 e 127) reprimono il fatto di indurre una persona o un minore alla prostituzione o ad altre attività sessuali, ricorrendo alla violenza, all'intimidazione, alla frode o alla paura.

L'articolo 152, capitolo 20, (Crimini contro la famiglia e i minori) condanna il traffico di minori.

1. Comprare o vendere un minore, o compiere qualsiasi altra transazione nei suoi confronti che implichi un suo trasferimento o una sua acquisizione è punito con 128 / 240 ore di lavori forzati, o di un anno di lavoro correzionale, o con la privazione della libertà per tre anni o con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aggravata quando l'infrazione è commessa ripetutamente, o nei confronti di due o più minori ; o da un gruppo organizzato di persone, o abusando della vulnerabilità del minore, o quando l'infrazione comporta il trasferimento illegale del minore all'estero o il suo rientro illegale in Russia, o quando l'infrazione è commessa con l'obiettivo di coinvolgere il minore in azioni anti-sociali o a fini di sfruttamento sessuale o per prelevare i suoi organi.

La tratta di persone a fini di sfruttamento economico non è prevista nella legislazione russa.

AICCRE

UCRAINA



L'Ucraina è un paese d'origine delle vittime della tratta. La maggior parte delle vittime è sfruttata a fini di prostituzione. Secondo la Strada-Ucraina, solo il 15% delle giovani donne che si trasferiscono all'estero è al corrente prima di partire del tipo di lavoro che l'aspetta. Più del 40% non sa neppure in che paese andrà a lavorare, né con chi e infine il 25 % pensa di andare a fare la pettinatrice o la baby-sitter...

Il Codice penale ucraino è stato riformato nel 1998 e l'articolo 124 definisce la tratta come segue.

La tratta è il fatto di appropriarsi, legalmente o illegalmente, di una persona, per il suo trasferimento legale o illegale, con o senza il suo consenso, all'esterno o all'interno del territorio ucraino, per venderla o per qualsiasi altra transazione economica al fine di sfruttarla sessualmente, di coinvolgerla in attività pornografiche, di impiegarla in azioni criminali, di ridurla in servitù per debiti, di sfruttarla attraverso il suo lavoro, di sottoporre un minore ad un'adozione illegale, di impiegarla in conflitti armati.

La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni con o senza confisca dei beni del colpevole.

La pena è aggravata quando il reato è commesso da un'organizzazione criminale o contro una persona particolarmente vulnerabile. Costituisce un'ulteriore aggravante se il reato è commesso contro un minore per portarlo all'estero o per prelevare i suoi organi.


Per saperne di più sulla Moldavia...

[UCRAINA : Country Information Sheet \(OIM/OMI\)](#)

[Return and Re-integration assistance to victims of Trafficking in Human Beings -](#)

AICCRE

FRANCIA



La schiavitù e la tratta non costituiscono un'infrazione penale. Tuttavia alcune disposizioni del Codice penale reprimono reati legati alla schiavitù e alla tratta, come le violazioni dei diritti umani, della dignità, dell'integrità e dell'identità umana.

Tuttavia, la lotta contro la tratta di esseri umani è da qualche tempo diventata una priorità per le autorità pubbliche. Il 14 dicembre 2001, la Mission d'information commune sur les diverses formes d'esclavage moderne (la Missione di informazione comune sulle diverse forme di schiavitù moderna) dell'Assemblea Nazionale ha pubblicato un Rapporto d'informazione sulla schiavitù

Con questo rapporto, la Francia riconosce l'esistenza di situazioni di schiavitù e della tratta di esseri umani. denuncia le lacune giuridiche e le mancanze nell'assistenza alle vittime. Domanda, fra l'altro, un'incriminazione specifica e il riconoscimento legale delle vittime. La missione rende omaggio alle associazioni insistendo sull'aiuto che deve loro essere accordato.

Il 24 gennaio 2002, l'Assemblea Nazionale ha approvato una **proposta di legge per rafforzare la lotta contro "le diverse forme di schiavitù moderna"**. Il testo riprende alcune proposte avanzate nel Rapporto della Missione di informazione parlamentare su questo tema e sarà presentata dall'On. Christine Lazerges, presidente della Missione.

La proposta prevede l'introduzione nel codice penale francese della nozione di tratta di esseri umani, ai fini dello sfruttamento sessuale e economico. Le pene previste sono sette anni di reclusione e una multa di 150 000 euro, oppure 10 anni di reclusione e 1,5 milioni di euro qualora le vittime siano minorenni o particolarmente vulnerabili, o ancora 20 anni di reclusione e 3 milioni di euro quando il crimine è perpetrato da bande organizzate.

Un permesso di soggiorno sarà rilasciato alle vittime che collaborano con la Giustizia.

AICCRE

GERMANIA



La Germania dispone di un'incriminazione della tratta di persone. Tuttavia la definizione data si limita allo sfruttamento della prostituzione altrui e non prende in considerazione lo sfruttamento economico.

La **schiavitù economica** è ridotta ad una violazione delle leggi tedesche del lavoro. Infatti, solamente il Codice del lavoro sanziona lo sfruttamento economico degli stranieri.

La nozione di **tratta di persone a fini di sfruttamento sessuale** è definita nel Codice penale tedesco.

L'articolo 180b, relativo alla tratta di persone, reprime il fatto di costringere o incitare una persona a prostituirsi abusando della sua situazione di vulnerabilità e di sconforto legata al suo soggiorno in un paese straniero.

L'articolo 181 definisce la tratta aggravata come il fatto di costringere o incitare una persona a prostituirsi, o il fatto di reclutare una persona a fin di prostituzione, ricorrendo alla forza, alla violenza o alla menzogna o abusando della vulnerabilità di questa persona.

Altri articoli del Codice penale condannano delle situazioni inerenti alla tratta a fin di sfruttamento sessuale, come per esempio lo sfruttamento della prostituzione (art. 180a), il prossenetismo (art. 181a), il sequestro (art. 177), la coercizione sessuale (art. 178), gli abusi sessuali su persone incapaci di difendersi (art. 179) o lo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 180).

Il governo tedesco considera la tratta di persone come un problema di lotta contro la **criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina**... In teoria qualsiasi persona in situazione irregolare viene espulsa, comprese le vittime della tratta. Queste ultime, tuttavia, possono ottenere un permesso di soggiorno temporaneo nel caso in cui decidono di sottrarsi alla prostituzione coatta e di collaborare con la Giustizia.

In alcuni Landër, delle circolari amministrative interne concedono alle vittime un periodo di quattro settimane (il Duldung) durante il quale possono lasciare il territorio tedesco. Durante questo periodo, le vittime possono decidere se denunciare i trafficanti o preparare il ritorno al loro paese d'origine. Se spirano le quattro settimane non hanno né sporto denuncia, né lasciato la Germania, vengono espulse.

La denuncia permette di ottenere un'autorizzazione di soggiorno valida per il tempo del procedimento penale (articolo 5 della legge sugli stranieri).

Non si tratta di un permesso di soggiorno, ma piuttosto di una sospensione dell'espulsione per il pubblico interesse. Questo differimento dell'espulsione dipende dall'utilità della vittima nella procedura giudiziaria. In questo periodo le vittime non sono autorizzate a lavorare. Viene loro applicata la legge sulle prestazioni accordate ai rifugiati e non già la legge federale sull'assistenza sociale. Tali prestazioni sono inferiori agli aiuti sociali del 20, 25%.

L'assistenza medica è anch'essa ridotta.

Quando il processo si conclude, la vittima deve partire. L'articolo 54 della legge sul soggiorno degli stranieri prevederebbe la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno alle vittime-testimoni per le quali un ritorno al paese d'origine comporterebbe un grave rischio di vita. Ma solo una ridottissima percentuale delle vittime ha ottenuto tale permesso...

Così, numerose persone scappano e vivono nella clandestinità in Germania o in un altro paese della zona Schengen. Altre cercano di sposarsi per poter restare legalmente in Germania. Il matrimonio, comunque, permette di ottenere un titolo di soggiorno definitivo solo dopo quattro anni di vita comune. Questa situazione vulnerabilizza ulteriormente le vittime.

Alcuni Landër hanno istituito delle commissioni di coordinazione sulla tratta di persone (Farchkommission Frauenhandel).

Questi organismi riuniscono le ONG, le autorità giudiziarie e di polizia e i servizi sociali. Il loro obiettivo è quello di coordinare le azioni in materia di tratta delle donne e di avanzare delle raccomandazioni al Governo.

Quando una vittima sporge denuncia e la polizia ritiene che essa sia in pericolo, la vittima può entrare in un programma di protezione. I centri sociali garantiscono alle vittime l'assistenza e la protezione.



LITUANIA



Il Governo della Lituania si è impegnato a rispettare i minimun standards internazionali della lotta contro la tratta di esseri umani.

Il Codice penale lituano vieta la tratta, definita come il fatto di vendere o acquistare una persona ai fini di ottenere un guadagno personale o materiale.

Nel 2002, il Ministero degli interni ha avviato il programma di prevenzione e controllo della prostituzione. Il programma prevede, tra l'altro, la creazione di centri specializzati e il finanziamento di programmi di reintegrazione delle vittime.

Per saperne di più sulla Lituania...

[LITHUANIA : Country Information Sheet \(OIM/OMI\)](#)

[Return and Re-integration assistance to victims of Trafficking in Human Beings](#)

